



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/16 DEL 26.4.2006

Oggetto: Legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 – Incentivi alle piccole e medie imprese industriali. Modifica delle Direttive di attuazione di cui alla Delib.G.R. n. 34/17 del 19 luglio 2005.

L'Assessore dell'Industria fa presente che con la deliberazione n. 34/17 del 19 luglio 2005 la Giunta regionale ha approvato le nuove Direttive di attuazione della L.R. 15 aprile 1994, n. 15, così come autorizzate dalla Commissione Europea con la decisione C(2005) 2093 del 28 giugno 2005.

L'Assessore prosegue ricordando che il regime di aiuti di cui alla L.R. 15 aprile 1994 scade il 31 dicembre 2006. Conseguentemente tutte le procedure concernenti l'approvazione della graduatoria e l'adozione dei singoli provvedimenti di concessione devono concludersi entro tale data.

In considerazione dell'imminente indizione del bando 2006 della L.R. 15/1994 e dell'apertura dei termini per la presentazione delle domanda si rende necessario procedere ad una modifica delle Direttive di attuazione al fine di ridurre i tempi previsti per la presentazione delle domande e per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte degli istituti convenzionati con l'Amministrazione regionale.

L'Assessore propone pertanto le seguenti modifiche delle Direttive di attuazione della L.R. 15/1994:

- all'articolo 7, comma 1, relativamente ai termini previsti per la presentazione delle domande di contributo, la frase "Detti termini non saranno inferiori a 90 giorni" è sostituita da "Detti termini non saranno inferiori a 60 giorni". Conseguentemente le imprese avranno 60 giorni di tempo per la presentazione delle domande di contributo;
- all'articolo 7, comma 5, nella frase "Qualora la domanda risulti incompleta.....", l'Istituto istruttore, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, ne richiede l'integrazione



all'impresa, con specifica nota. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 30 giorni lavorativi". Si ritiene opportuno ridurre i termini di cui sopra a 15 giorni lavorativi sia per l'istituto istruttore che per l'impresa;

- all'articolo 8, comma 1, relativamente alla tempistica prevista per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte degli istituti convenzionati con l'Amministrazione regionale, la frase ".....entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura del bando" è sostituita da ".....entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando". Conseguentemente gli istituti convenzionati dovranno portare a termine l'attività istruttoria entro 90 giorni consecutivi.

L'Assessore dell'Industria, constatato che, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 31/1998, il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale la modifica delle Direttive di attuazione della L.R. 15/1994 così come sopra esposto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche delle Direttive di attuazione della L.R. 15 aprile 1994, n. 15 approvate con la Delib.G.R. n. 34/17 del 19 luglio 2005:

- all'articolo 7, comma 1 la frase "Detti termini non saranno inferiori a 90 giorni" è sostituita da "Detti termini non saranno inferiori a 60 giorni";
- all'articolo 7 comma 5 le parole "30 giorni lavorativi" sono sostituite da "15 giorni lavorativi";
- all'articolo 8, comma 1 la frase ".....entro 90 giorni lavorativi dalla data di chiusura del bando" è sostituita da ".....entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando".

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru